



COMUNE DI VIGGIU'

Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 44 IN DATA 22-07-2025

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ACCESSO DEI CAMPI DA BASKET COMUNALI DI VIA CASSANI E VIA TURCONI

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di luglio, il IL SINDACO QUINTIGLIO EMANUELA

PRESO ATTO che si rende necessario regolamentare l'uso dei campi da basket comunali siti a Viggiù in Via Cassani e Via Turconi, per garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e delle attrezzature, a tutela del rispetto, del vivere civile e della quiete pubblica;

ATTESO che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

RITENUTA la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana del patrimonio pubblico nei confronti di tutti coloro che, con impropri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di disturbo alla cittadinanza;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. L.gs. 18 agosto 2000 no 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 5 2008 n0 92. convertito con modificazioni in legge 24 7 2008 n 0 125;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana; il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 8 2000 n 0 267;

VISTA la legge 24 novembre 1981. N. 689, recanti modifiche al sistema penale.

ORDINA

L'ORARIO DI ACCESSO ED USO AL PUBBLICO DEI CAMPI DA BASKET SITI A VIGGIÙ IN VIA CASSANI E VIA TURCONI:

TUTTI I GIORNI NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 22:00.

DISPONE

È vietato all'interno dell'area di gioco dei campi di basket:

- ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
- provocare danni a strutture e infrastrutture esistenti
- l'accesso ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- circolare con biciclette, pattini a rotelle, rollerblade, monopattini e simili;
- circolare con mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione delle aree).
- fumare, accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- creare punti di bivacco, abusare di bevande alcoliche apprestare giacigli di fortuna e soddisfare bisogni fisiologici;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- campeggiare e/o pernottare, utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- usare strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore, che superino la normale tollerabilità.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite con l'emissione di sanzioni amministrative pecuniarie, da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. nr. 267/2000, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 8-bis della citata legge nr. 689/81 in caso di reiterazione della violazione amministrativa al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla presente Ordinanza aumentata del 50% e tale calcolo verrà effettuato anche per le successive violazioni commesse da parte del medesimo trasgressore;
- nel caso in cui le strutture presenti all'interno dell'area giochi vengano distrutte e/o danneggiate da atti vandalici i trasgressori verranno denunciati all'A.G. per la violazione degli artt. 635 e 625 del codice penale.

Il Comando della Polizia Locale e le Forze Pubbliche, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati della vigilanza per il corretto adempimento della Presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 u. c. della Legge nr. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Comando Polizia Locale dell'Ente

- Stazione Carabinieri di Viggiù;

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale ed affissione alle bacheche dislocate per il Paese e in tutti i luoghi di ritrovo.

Si certifica che nella formazione del presente atto il sottoscritto si è attenuto ai principi di regolarità tecnica, di correttezza e di legittimità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis T.U. 18/08/00 n. 267 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

IL SINDACO

DOTT.SSA EMANUELA QUINTIGLIO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGGIU'

Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 44 IN DATA 22-07-2025

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ACCESSO DEI CAMPI DA BASKET COMUNALI DI VIA CASSANI E VIA TURCONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo On Line di questo Comune per 180 giorni consecutivi dal 22-07-2025 al 31-12-2036

Registro di pubblicazione n. 564

Li, 22-07-2025

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i